



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 329 6422 306 Fax +39 06 89284864

Osservazioni dell'A.N.F.I.S. sullo «Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244.»

In merito allo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante il regolamento che definisce la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti, diffuso nella sua ultima versione nei giorni scorsi, l'A.N.F.I.S. (Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor) condivide le necessità di riaprire a partire dal prossimo anno accademico l'accesso ai percorsi di formazione iniziale degli insegnanti anche attraverso l'adozione di un regolamento che ne disciplini una nuova struttura riformata. L'associazione ritiene altresì doveroso esprimere le seguenti osservazioni sullo schema di decreto e formulare alcune proposte minime d'intervento urgenti, limitate ai temi istituzionali rientranti fra le competenze specifiche dell'Associazione. L'intenzione è di contribuire a migliorare il modello di formazione proposto nel regolamento per portare a standard di livello europeo la qualità della formazione degli insegnanti in Italia, e per non disperdere il patrimonio culturale e l'esperienza maturati da Atenei e Scuole nell'ultimo decennio.

In generale si rilevano nello schema modifiche migliorative rispetto alla prima versione divulgata nei mesi scorsi, e a quanto esposto nella relazione finale del gruppo di lavoro ministeriale ex D.M. 30.7.2008; le modifiche apportate recepiscono parte dei rilievi segnalati dalla nostra Associazione in un apposito documento di analisi della prima bozza.

In particolare:

- gli obiettivi indicati all'art. 2 danno ora conto in modo completo ed esaustivo delle competenze necessarie a qualificare e valorizzare la funzione docente;
- il quadro complessivo, con la definizione dei percorsi per l'acquisizione delle competenze linguistiche e digitali (art. 3, c.4), dei corsi di specifica formazione per la specializzazione sul sostegno (art. 14), dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (art. 15), ha acquisito una veste di completezza e di coerenza anche rispetto alle indicazioni della Unione Europea.

Nello schema sono presenti inoltre positivi interventi che recepiscono altre ulteriori richieste avanzate dall'A.N.F.I.S. e da altri soggetti intervenuti nel confronto che opportunamente è stato aperto dal Ministero. Riteniamo tuttavia utile segnalare che alcuni passaggi del regolamento dovrebbero essere seguiti da una maggiore concretezza dispositiva che ne renda più facile l'attuazione. In particolare si rileva¹:

- l'impostazione enunciata all'articolo 1 nella quale si esplicita la condizione in cui opera il dispositivo regolamentare «nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti»; un complessivo processo di riforma che, ad oggi assente, si auspica possa presto venire articolato anche con la definizione di quanto potrà essere regolato dalla conversione in legge del PDL n.953 del 12 maggio 2008 "Aprea" su reclutamento, *status* giuridico degli insegnanti e carriera professionale;
- l'allargamento delle possibilità di svolgimento del tirocinio anche all'interno del corso di Laurea Magistrale (art. 3, comma 5), che deve essere strutturato adeguatamente in sede organizzativa;
- le funzioni che competono ai tutor coordinatori sono ora chiaramente definite all'art.11 c.2 (primo ciclo) e all'art.12 c.2 (scuola secondaria), sebbene sia opportuno mantenerne la necessaria flessibilità ai fini di raccordare efficacemente le azioni formative del tirocinio con il complessivo percorso del T.F.A., sperimentando modelli e modalità organizzative secondo principi di autonomia dei singoli Centri di Servizio;
- la menzione (art.11 c.2 e art.12 c.2) sia del «gruppo di studenti» (la classe di tirocinio) da orientare e guidare nel percorso a cura del tutor coordinatore, sia del «tirocinio indiretto» quale ambito di formazione affidato al tutor coordinatore; tali aggiustamenti corrispondono ad una impostazione che valorizza il modello di tirocinio che si è andato strutturando nell'esperienza degli ultimi 10 anni; ci auguriamo che nella successiva decretazione si proceda con la necessaria coerenza;
- la previsione di un apposito «contingente» (sede amministrativa, personale docente, strutture didattiche e scientifiche, laboratori e risorse finanziarie) da destinare espressamente alla formazione iniziale; a questo proposito ci pare necessario riconoscere il principio dell'autonomia universitaria consentendo maggiore spazio di azione organizzativa agli atenei nel predisporre appositi Centri di Servizio cui affidare coordinamento e governo dei percorsi;
- l'aumento del numero di crediti che caratterizza il TFA (art. 10, comma 3, punto b) anche se si riscontra soprattutto nei percorsi per la scuola secondaria di secondo grado una distribuzione complessiva dei crediti che va meglio calibrata e integrata fra il percorso della laurea magistrale e l'anno di TFA;
- i tentativi di migliorare la configurazione della prova finale del TFA ampliando gli ambiti della valutazione e riconoscendo la pluralità delle attività svolte (art. 10, comma 7), anche se alcuni aspetti possono essere perfezionati in sede di applicazione;
- la creazione, per l'accreditamento delle scuole presso cui è possibile effettuare il tirocinio, di un'anagrafe delle scuole accoglienti e dei tutor, da collocare in un apposito albo regionale (art. 13) istituito presso ciascun USR; su questo punto si deve però registrare la necessità di adeguare il sistema di accreditamento delle risorse umane presenti nelle scuole, in modo da rendere accessibile l'albo anche a quei docenti in servizio presso scuole che non abbiano dato disponibilità al tirocinio.

Permane in evidenza, tuttavia, nel quadro complessivo delineato, un profilo di insegnante di scuola secondaria che, diversamente da quanto emerge dalle ricerche internazionali sui requisiti per

¹ I rilievi sono seguiti da osservazioni d'indirizzo.

la professione docente e da quanto nel regolamento stesso si dichiara in apertura - e si prevede nel dispositivo per gli insegnanti di scuola d'infanzia e primaria - riduce in modo eccessivo l'ampiezza e la profondità degli interventi formativi di area professionalizzante necessari a sviluppare adeguatamente le competenze richieste per trasformare il sapere sapiente in sapere insegnato e quindi in apprendimento.

Restano ancora scarsamente definiti alcuni standard di competenze necessari per gli incarichi dei diversi soggetti: tutor, tutor coordinatori, docenti di laboratorio.

Appare sottovalutato il ruolo autonomo dell'Università che deve poter disporre di adeguati spazi di delega per poter istituire Centri di Servizio collegati alle Facoltà che gestiscano le strutture di servizi esistenti (art.4) al fine di economizzare i costi, abituare i docenti alla multidisciplinarietà, superare la referenzialità delle Facoltà, controllare organicamente il percorso di studio

Si ritiene infine di fondamentale importanza dare continuità alle esperienze migliori realizzate nelle attuali Scuole di Specializzazione utilizzando opportunamente le competenze dei supervisori di tirocinio attualmente in servizio, ciò al fine di armonizzare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di formazione senza disperdere professionalità già valutate e positivamente sperimentate sul campo.

Più nel dettaglio si mettono a fuoco i seguenti punti sui quali si auspica siano operati interventi correttivi:

a) sul percorso di formazione si evidenzia:

- la necessità di integrare il numero di crediti formativi destinati a corsi di area professionalizzante (metodologico-didattica) che dovrebbe essere meglio adeguato nella laurea magistrale;
- l'estrema difficoltà ad entrare nel merito dell'articolazione delle lauree magistrali previste nei percorsi di formazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, stante l'assenza delle norme di riassetto delle classi di abilitazione;
- il conteggio delle ore relative alle attività di tirocinio derivanti dai 19 CFU assegnati al tirocinio va forse rivisto poiché è noto che anche per il tirocinio debbano essere previste attività di studio e rielaborazione personale sebbene ad un livello più contenuto rispetto alle attività di lezione; ciò determina una ridefinizione delle ore disponibili al tirocinio effettivamente svolto in classe o in laboratorio di tirocinio (nel gruppo sotto la guida del tutor coordinatore) ad un livello che si stima inferiore a quello indicato (art. 10 c.3);
- la presenza ancora insufficiente della scuola nei sistemi di valutazione dei risultati della formazione;
- l'impoverimento dell'esperienza di tirocinio che, se svolta in una sola scuola e con un solo insegnante tutor, impedisce il confronto intrasoggettivo fra realtà, contesti e stili diversi di insegnamento, di apprendimento, e fra differenti modelli organizzativi di scuola;
- la mancanza per il tirocinio di una valutazione autonoma che concorra alla valutazione finale di abilitazione;

b) sui soggetti coinvolti nella formazione degli insegnanti (i formatori) si evidenzia:

- la mancanza di requisiti professionali certi e documentati richiesti per avere accesso all'incarico di tutor e, di conseguenza nella scuola secondaria - dove il requisito di tutor costituisce condizione necessaria per la partecipazione ai bandi di selezione (art. 12 c.2) - di tutor coordinatore (art. 11 c.1 e art.12 c.1);
- la scelta discrezionale del tutor, a cura esclusiva del dirigente scolastico, senza che siano chiaramente definiti, come detto al punto precedente, requisiti professionali minimi documentabili (art.11 c.1 e art.12 c.1);

- il mancato coinvolgimento di un organo collegiale nella definizione delle procedure di valutazione dei requisiti dei candidati alla nomina di tutor;
- una non ben definita «collaborazione» fra tutor coordinatore, tutor e un «docente universitario» di riferimento (art.10 c. 2 e art. 10 c.6) sulla cui funzione il regolamento non entra nel merito, come avveniva, invece, per il «coordinatore d'indirizzo» nelle strutture delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
- la mancanza della definizione di un requisito fondamentale per chi è assegnatario di corsi di didattica laboratoriale, quello cioè di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e di una pluriennale esperienza di docenza d'aula nelle scuole, nonché di una consolidata attività di formazione dei docenti e/o di pubblicazioni sul tema della formazione, requisiti necessari per progettare, condurre e valutare un corso di didattica laboratoriale destinato a futuri docenti della scuola;
- il meccanismo che individua le scuole sedi del tirocinio, strutturato nello schema, art.13, di fatto esclude dalla possibilità di svolgere l'attività di tutor e di tutor coordinatori, insegnanti che pur in possesso di requisiti di alta professionalità prestino servizio in scuole non incluse nell'albo; circostanza che, nell'assetto regolamentare così predisposto, appare condizionabile dalla disponibilità/indisponibilità del dirigente scolastico ad inoltrare la domanda di inserimento;
- l'ingiustificata differenziazione fra i tutor coordinatori della scuola dell'infanzia e primaria (art. 11 c. 2) e quelli della scuola secondaria (art.12 c. 2): sia nei criteri di selezione, sia nella non rinnovabilità nell'incarico (vedi punto successivo);
- la sostanziale incoerenza fra l'opportuna indeterminatezza della durata del ruolo di tutor di scuola e la limitazione alla triennalità del ruolo di tutor coordinatore; (art.11 c.2; art.12 c.2);
- la presenza di elementi che sottolineano la precarizzazione dei ruoli e la mancanza di una prospettiva di crescita professionale organica e graduale, segno di un carente (per il momento assente) progetto complessivo di carriera.

L'A.N.F.I.S. manifesta infine la propria seria preoccupazione circa i tempi necessari alla realizzazione delle misure previste nello schema di decreto che rischiano, nelle more, di lasciare anche per il prossimo anno accademico senza sbocco e senza possibilità di vedere riconosciuto il proprio legittimo diritto ad essere formati al ruolo docente, una ulteriore e significativa massa di studenti universitari. Questa circostanza, inoltre, riaprirebbe in alcune classi di abilitazione in sofferenza l'accesso a personale non specializzato, alimentando una volta di più situazioni di precariato scolastico.

Sarebbe dunque auspicabile - anche ai fini della preventiva predisposizione di tutte le procedure necessarie all'avvio, sia da parte dell'Università che della Scuola - conoscere al più presto i tempi previsti per la realizzazione del nuovo modello di formazione e le eventuali misure che il M.I.U.R. adotterebbe per garantirne l'accesso ai legittimi aspiranti fin dal prossimo anno accademico.

Verona, 30 maggio 2009

